

DELIBERAZIONE 12 DICEMBRE 2013
577/2013/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE ISTANZE PER IL RICONOSCIMENTO DEL
CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE, RELATIVO AGLI IMPIANTI ESSENZIALI PER
L'ANNO 2012

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 dicembre 2013

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge 83/03);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 15 novembre 2005, n. 238/05 (di seguito: deliberazione 238/05);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2010, ARG/elt 161/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 161/10);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2010, ARG/elt 247/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 247/10);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 208/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 208/11);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2013, 242/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 242/2013/R/eel);
- la comunicazione di E.ON GLOBAL COMMODITIES – ITALIAN BRANCH SE (di seguito anche: E.ON GC o E.ON GLOBAL COMMODITIES) datata 29 maggio 2013, prot. Autorità n. 19988, del 30 maggio 2013 (di seguito: prima comunicazione E.ON GC);

- la comunicazione di EDIPOWER S.p.A. (di seguito: EDIPOWER), datata 27 giugno 2013, prot. Autorità n. 23555, dell'1 luglio 2013 (di seguito: comunicazione EDIPOWER);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito: ENEL PRODUZIONE), datata 9 agosto 2013, prot. Autorità n. 28157, del 19 agosto 2013 (di seguito: comunicazione ENEL PRODUZIONE);
- la comunicazione di E.ON ITALIA S.p.A. (di seguito: E.ON ITALIA) ed E.ON PRODUZIONE S.p.A., datata 27 ottobre 2013, prot. Autorità n. 34478, del 28 ottobre 2013 (di seguito: comunicazione E.ON);
- la comunicazione di E.ON ITALIA e CENTRO ENERGIA FERRARA S.p.A. (di seguito: CEF), datata 4 novembre 2013, prot. Autorità n. 35095, del 4 novembre 2013 (di seguito: comunicazione CEF);
- la comunicazione di ACEA ENERGIA HOLDING S.p.A. (di seguito anche: ACEA o ACEA ENERGIA HOLDING), datata 20 novembre 2013, prot. Autorità n. 37020, del 21 novembre 2013 (di seguito: prima comunicazione ACEA);
- la comunicazione di ACEA, datata 4 dicembre 2013, prot. Autorità n. 38422, del 4 dicembre 2013 (di seguito: seconda comunicazione ACEA);
- la comunicazione di E.ON GC datata 4 dicembre 2013, prot. Autorità n. 38610, del 5 dicembre 2013 (di seguito: seconda comunicazione E.ON GC).

CONSIDERATO CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; e che il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito: corrispettivo *ex* comma 63.13);
- i seguenti impianti sono stati ammessi al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2012:
 - a) gli impianti San Filippo 150kV di EDIPOWER e Trapani Turbogas di E.ON ENERGY TRADING ITALIAN BRANCH (di seguito anche: E.ON ET), ai sensi della deliberazione ARG/elt 247/10;
 - b) gli impianti Montemartini di ACEA, San Filippo 220kV di EDIPOWER, Centro Energia Ferrara di E.ON ET, Augusta, Bari, Porto Empedocle e Sulcis di ENEL PRODUZIONE, ai sensi della deliberazione ARG/elt 208/11;
- l'impianto Montemartini è stato ammesso alla reintegrazione dei costi anche in anni anteriori all'anno 2010 e che, conseguentemente, risulta soggetto alla disposizione di cui al comma 65.18, in base al quale il corrispettivo *ex* comma 63.13 è determinato con la metodologia adottata prima dell'entrata in vigore della deliberazione ARG/elt 161/10, vale a dire applicando i criteri previsti dalla deliberazione 238/05;
- la deliberazione 238/05 ha fissato il corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per gli impianti ammessi alla reintegrazione per gli anni 2005 e 2006, stabilendo una procedura di calcolo che si basa sull'utilizzo dei dati dei costi fissi riconosciuti calcolati per l'anno 2004;

- la procedura di calcolo di cui al precedente alinea prevede, in particolare, che il valore dei costi fissi riconosciuti in ciascun anno sia ottenuto applicando al livello dei costi fissi riconosciuti su base annua nell'anno precedente:
 - a) una percentuale di riduzione pari al rapporto tra il numero di mesi di iscrizione dell'impianto essenziale nell'elenco degli impianti essenziali e il numero di mesi dell'anno;
 - b) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat;
 - c) il tasso di riduzione annuale dei costi fissi unitari, pari, per tutto il periodo di applicazione del meccanismo, al 4%;
- la modalità di determinazione dei costi fissi riconosciuti di cui ai precedenti alinea è risultata adottabile anche per l'impianto Montemartini, in quanto l'Autorità aveva determinato anche per esso il livello di costi fissi riconosciuti per l'anno 2004 nell'ambito della valutazione dei costi non recuperabili (noti anche come *stranded cost*), di cui alla legge 83/03;
- il metodo di calcolo dei costi variabili riconosciuti introdotto dalla deliberazione 238/05 prevede che i costi di sbilanciamento effettivo siano riconosciuti valorizzando il saldo fisico di sbilanciamento effettivo al prezzo delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima, ad eccezione dell'energia relativa alla fornitura di riserva primaria, che viene valorizzata al prezzo di sbilanciamento effettivo;
- da quanto di evince dalla prima comunicazione E.ON GC, la ragione sociale dell'utente del dispacciamento dell'impianto Centro Energia Ferrara è stata modificata da E.ON ENERGY TRADING ITALIAN BRANCH in E.ON GLOBAL COMMODITIES ITALIAN BRANCH dal mese di marzo 2013;
- con la deliberazione 242/2013/R/eel, a seguito di apposite istanze avanzate da EDIPOWER ed E.ON ai sensi del comma 65.30 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06), l'Autorità ha definito l'importo dell'acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi relativo al primo semestre dell'anno 2012 per gli impianti San Filippo del Mela 150 kV e San Filippo del Mela 220 kV di EDIPOWER e Centro Energia Ferrara di E.ON GC;
- al fine di ottenere il riconoscimento del corrispettivo *ex* comma 63.13, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato attinente all'impianto medesimo; e che, secondo quanto stabilito dal comma 65.28 e fatto salvo il caso dell'impianto Montemartini – che, come ricordato sopra, è soggetto a una specifica metodologia di determinazione del corrispettivo, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- è stata presentata istanza per il riconoscimento del corrispettivo *ex* comma 63.13 per l'anno 2012 da:
 - a) ACEA, in relazione all'impianto Montemartini, con la prima e la seconda comunicazione ACEA;
 - b) EDIPOWER, per gli impianti San Filippo del Mela 150 kV e San Filippo del Mela 220 kV, con la comunicazione EDIPOWER;

- c) E.ON GC, per gli impianti Centro Energia Ferrara e Trapani Turbogas, con la seconda comunicazione E.ON GC, che ha integrato le comunicazioni CEF ed E.ON;
- d) ENEL PRODUZIONE, con riferimento agli impianti Augusta, Bari, Porto Empedocle e Sulcis, con la comunicazione ENEL PRODUZIONE;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione) riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del corrispettivo *ex* comma 63.13 sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali; e che Terna comunichi all'Autorità l'esito del controllo sopra richiamato entro novanta giorni dalla ricezione della singola istanza, in modo che la stessa Autorità possa tenerne conto in fase di determinazione dell'importo del corrispettivo *ex* comma 63.13;
- Terna ha sinora comunicato all'Autorità i risultati dell'attività di verifica *ex* comma 65.34 sul margine di contribuzione per l'anno 2012 relativo agli impianti San Filippo del Mela 150kV e San Filippo del Mela 220kV, sui quali è attualmente in corso l'istruttoria per la determinazione dell'importo del corrispettivo *ex* comma 63.13;
- rispetto agli impianti ammessi al regime di reintegrazione per l'anno 2012, gli utenti del dispacciamento sono al momento esposti finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti, che includono l'eventuale acconto *ex* comma 65.30 già riconosciuto; e che, peraltro, detto acconto ha ridotto soltanto parzialmente e in maniera limitata la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dagli utenti interessati, essendo relativo esclusivamente al primo semestre dell'anno 2012 ed essendo stato determinato con un approccio prudenziale;
- gli impianti oggetto del presente provvedimento, fatto salvo l'impianto Augusta, sono stati ammessi al regime di reintegrazione dei costi anche per l'anno 2013; e che detti impianti continuano a essere nella disponibilità degli utenti che ne sono stati titolari per l'intero anno 2012;
- ai fini del presente provvedimento, con la locuzione "costi fissi *benchmark*" si intendono:
 - a) nel caso degli impianti per i quali l'Autorità ha già determinato il corrispettivo *ex* comma 63.13 per l'anno 2011 (San Filippo 150kV, San Filippo 220kV, Augusta, Bari, Porto Empedocle e Sulcis), i costi fissi riconosciuti nell'ambito del calcolo del corrispettivo medesimo;
 - b) per l'impianto Montemartini, i costi fissi per l'anno 2012 definiti secondo i criteri esplicitati nella deliberazione 238/05;
 - c) per gli impianti soggetti al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2012, che non ricadono nelle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b) (Trapani Turbogas e Centro Energia Ferrara), i costi fissi stimati per l'anno 2012 che l'utente del dispacciamento ha indicato nelle istanze di ammissione alla reintegrazione dei costi, considerando, nel caso dell'impianto Trapani Turbogas, esclusivamente i cespiti esistenti caratterizzati da un termine del periodo di ammortamento successivo all'anno 2011.

RITENUTO OPPORTUNO:

- che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui sono soggetti ACEA, EDIPOWER, ENEL PRODUZIONE ed E.ON, Terna riconosca a dette società un acconto del corrispettivo *ex* comma 63.13 (di seguito: Acconto), con riferimento agli impianti ammessi al regime di reintegrazione, precisando che, in sede di determinazione del corrispettivo di reintegrazione, di cui al comma 63.13, si terrà conto, tra l'altro, degli esiti delle verifiche sui costi fissi e sugli importi delle voci che compongono il margine di contribuzione;
- stabilire l'importo dell'Acconto in modo da mantenere un margine di sicurezza per eventuali imprecisioni compiute dagli utenti del dispacciamento interessati nel calcolo del margine di contribuzione o dei costi fissi; e, dunque, che l'Acconto sia determinato, per ciascun impianto, come pari al 90% della differenza tra:
 - a) il minore tra l'importo dei costi fissi *benchmark* e il valore dei costi fissi richiesti dall'utente del dispacciamento interessato per l'anno 2012;
 - b) il margine di contribuzione risultante dall'istanza di reintegrazione avanzata dallo stesso utente per l'anno 2012, iscrivendo tra i ricavi l'eventuale acconto, di cui al comma 65.30, riconosciuto da Terna in applicazione della deliberazione 242/2013/R/eel

DELIBERA

1. che Terna riconosca ad ACEA ENERGIA HOLDING, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Montemartini, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2012, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. che Terna riconosca a EDIPOWER, nei termini indicati in premessa e con riferimento agli impianti San Filippo del Mela 150 kV e San Filippo del Mela 220 kV, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2012, il cui importo è indicato nell'Allegato B;
3. che Terna riconosca a ENEL PRODUZIONE, nei termini indicati in premessa e con riferimento agli impianti Augusta, Bari, Porto Empedocle e Sulcis, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2012, il cui importo è indicato nell'Allegato C;
4. che Terna riconosca a E.ON GC, nei termini indicati in premessa e con riferimento agli impianti Centro Energia Ferrara e Trapani Turbogas, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2012, il cui importo è riportato nell'Allegato D;
5. che Terna dia seguito alle disposizioni di cui ai punti da 1 a 4 entro il 31 dicembre 2013;
6. che gli Allegati A, B, C e D siano trasmessi rispettivamente ad ACEA ENERGIA HOLDING, EDIPOWER, ENEL PRODUZIONE ed E.ON GC;
7. che gli Allegati A, B, C e D siano trasmessi a Terna per la finalità di cui al punto 5;
8. che la presente deliberazione, ad eccezione degli Allegati A, B, C e D, sia pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

12 dicembre 2013

IL PRESIDENTE

Guido Bortoni